



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

DEMANIO MARITTIMO



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DELLE AREE
DEMANIALI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI ANDORA UBICATE
ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
DI VARO, ALAGGIO E ATTIVITÀ CONNESSE, MEDIANTE CONTRATTO DI
SERVIZI ED IN REGIME DI ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.**

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Andora P. IVA/C.F. 00135420099, è titolare della concessione demaniale rep. n. 3158 del 24/10/2013 per la costruzione del porto turistico di Andora con annesse strutture portuali, turistico ricettive, commerciali, ludico-sportive e servizi e relativa gestione.

Il porto turistico di Andora costituisce una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica dell'intero comprensorio andorese. Nel porto risulta presente un'area denominata "area di alaggio e varo" evidenziata nelle planimetrie allegate al presente capitolato sub lettere A) e B).

La gestione dell'"area di alaggio e varo" verrà affidata al soggetto concessionario del servizio in forza dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

La gestione dell'"area di alaggio e varo" ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) La gestione dell'area in parola;
- b) La realizzazione delle attività di cui al successivo art. 2;
- c) La riscossione delle tariffe dall'utenza servita nell'area suddetta per il servizio di varo e alaggio;
- d) La pulizia e manutenzione ordinaria dell'area suddetta, inclusa la manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione acque reflue connesso;
- e) La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta nell'area, ai sensi della vigente normativa.

Art. 2 - Attività obbligatorie e consentite nell'area oggetto della concessione:

Nell'area oggetto della concessione il soggetto aggiudicatario deve garantire lo svolgimento delle seguenti attività, inquadrabili quali servizi pubblici essenziali:

1. alaggio di imbarcazioni fino a 18,00 mt. l.f.t.;
2. varo di imbarcazioni fino a 18,00 mt. l.f.t.;

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

Nell'area oggetto della concessione il soggetto aggiudicatario ha facoltà di esercitare le seguenti attività:

3. lavaggio carena;
4. ciclo per antivegetativa sulla carena, su assi, eliche, su timoni a rullo o pennello;
5. sostituzione zinchi;
6. lavaggio a mano opera morta;
7. lucidatura gelcoat a mano o tramite rotorbitale;
8. sostituzione passascafi e prese a mare;
9. asportazione a mano tramite spatola e scalpello dello strato di vecchia antivegetativa sulla carena con carteggiatura aspirata finale;
10. ciclo per verniciatura delle parti in legno a rullo o pennello;
11. ritocchi di vernice su opera morta a rullo o pennello;
12. piccoli ritocchi su gelcoat;
13. manutenzione ordinaria piedi poppieri;
14. manutenzioni su linee d'assi;
15. manutenzioni eliche e timoni;
16. sostituzione olio motore e piccole manutenzioni ordinarie su motori;
17. disalberatura e alberatura barche a vela;
18. smontaggio fly e roolbar per trasporti su camion;
19. pulizia e sbiancamento teak con spazzola (solo a mano);
20. manutenzioni parti elettriche;
21. manutenzioni parti in legno;

• **Le lavorazioni di cui ai punti sopra indicati 1 e 2 potranno essere svolte nell'area individuata con la lettera B nell'allegata planimetria per quanto riguarda la movimentazione delle imbarcazioni e nell'area individuata con la lettera A nell'allegata planimetria per quanto riguarda lo stazionamento delle imbarcazioni stesse;**

• Le lavorazioni di cui ai punti sopra indicati 3, 6, 9 e 19 sono eseguibili esclusivamente nella zona individuata con la lettera A nell'allegata planimetria (zona con griglie di scolo).

• Le restanti operazioni sono eseguibili a scelta del Concessionario, anche nella zona individuata con la lettera B nell'allegata planimetria (zona priva di griglie), adottando tutte le misure necessarie per evitare la dispersione dei rifiuti e il danneggiamento delle superfici dell'area.

È fatto espressamente divieto di eseguire lavori sulle strutture quali, a titolo esemplificativo, sabbiature, osmosi, etc ed ogni attività che possa identificarsi come attività di cantiere. Nessun lavoro di manutenzione/riparazione di rilievo potrà essere eseguito sulle unità alate ovvero a secco.

Il concessionario resterà l'unico soggetto responsabile di fronte all'Amministrazione Comunale e dovrà gestire con propri mezzi e personale tutte le attività oggetto del presente capitolato.

Il concessionario non potrà mai ed in alcun modo subappaltare/subaffidare/subconcedere una o più attività di cui al presente articolo, pena la rescissione del contratto.

Il concessionario non potrà mai ed in alcun modo subaffittare le aree di lavorazione di cui all'art. 1 del presente capitolato, o parti di esse, pena la rescissione del contratto.



Tutte le lavorazioni di cui al presente articolo non potranno avere durata superiore a **giorni 15** (quindici), computati dalla data di alaggio fino alla data in cui l'imbarcazione lascia la zona lavori.

Nell'area lavorazioni individuata con la lettera A nell'allegata planimetria potranno essere posizionati, a cura e spese del concessionario, opportuni box uffici e spogliatoi con servizi per il personale. Si intendono a carico del concessionario tutti gli oneri connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie/demaniali.

Art. 3 - Consegna del servizio

La struttura sarà consegnata al Concessionario ad avvenuta aggiudicazione della concessione con apposito verbale.

Il Concessionario si impegna a riconsegnare la struttura in perfetto stato di manutenzione, secondo le normali condizioni d'uso in relazione a quanto ad essa consegnato con il verbale di cui al punto precedente.

Art. 4 - Durata del contratto

La concessione ha durata di anni uno dalla 01/09/2021.

Art. 5 – Canone a base d'asta

Il canone a base d'asta a rialzo da versare al Comune di Andora è di € 33.616,80 - trentatremilaseicentosedici/80 - oltre IVA all'anno.

Detto canone risulta costituito dalla somma di due componenti:

1) concessione del bene demaniale ai sensi dell'art. 45 bis del C.N. riferito a tutta l'area su cui si possono svolgere le attività di cui ai punti da 3 a 21 dell'art. 2 del presente capitolato;

2) concessione del diritto/obbligo di esercitare su parte di detta area (in particolare, quella individuata nella planimetria allegata al presente capitolato come "Area B") il servizio pubblico essenziale costituito dal varo e alaggio delle imbarcazioni in regime di concessione e praticando le tariffe di cui al successivo articolo 6 e le agevolazioni di cui al successivo articolo 7 del presente capitolato.

Il canone dovrà essere versato direttamente al Comune di Andora, con rate semestrali anticipate, entro 10 giorni dalla decorrenza di ciascun semestre, pena rescissione del contratto, fatta salva la prima semestralità che dovrà essere versata prima della stipula del contratto.

Art. 6 – Varo e alaggio. Tariffe e definizioni

Le tariffe che il soggetto aggiudicatario dovrà praticare all'utenza per il servizio pubblico essenziale costituito dal varo e alaggio sono fissate dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata del contratto. Le tariffe da praticare all'utenza saranno le seguenti:

TARIFFE VARO/ALAGGIO CON TRASLAZIONE

| Tipologia imbarcazioni | Tariffa al netto IVA |
|-------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------|

3

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

| | |
|---------------------------------|----------|
| imbarcazioni fino a metri 4,90 | € 35,00 |
| imbarcazioni fino a metri 5,90 | € 41,00 |
| imbarcazioni fino a metri 6,90 | € 46,00 |
| imbarcazioni fino a metri 7,90 | € 58,00 |
| imbarcazioni fino a metri 8,90 | € 70,00 |
| imbarcazioni fino a metri 9,90 | € 81,00 |
| imbarcazioni fino a metri 10,90 | € 128,00 |
| imbarcazioni fino a metri 11,90 | € 151,00 |
| imbarcazioni fino a metri 12,90 | € 198,00 |
| imbarcazioni fino a metri 13,90 | € 233,00 |
| imbarcazioni fino a metri 14,90 | € 280,00 |
| imbarcazioni fino a metri 15,90 | € 338,00 |
| imbarcazioni fino a metri 16,90 | € 408,00 |
| imbarcazioni fino a metri 18,00 | € 478,00 |

TARIFFE VARO/ALAGGIO SENZA TRASLAZIONE

| Tipologia imbarcazioni | Tariffa al netto IVA |
|---------------------------------|----------------------|
| imbarcazioni fino a metri 4,90 | € 23,00 |
| imbarcazioni fino a metri 5,90 | € 29,00 |
| imbarcazioni fino a metri 6,90 | € 41,00 |
| imbarcazioni fino a metri 7,90 | € 46,00 |
| imbarcazioni fino a metri 8,90 | € 52,00 |
| imbarcazioni fino a metri 9,90 | € 70,00 |
| imbarcazioni fino a metri 10,90 | € 81,00 |
| imbarcazioni fino a metri 11,90 | € 105,00 |
| imbarcazioni fino a metri 12,90 | € 140,00 |
| imbarcazioni fino a metri 13,90 | € 174,00 |
| imbarcazioni fino a metri 14,90 | € 221,00 |
| imbarcazioni fino a metri 15,90 | € 256,00 |
| imbarcazioni fino a metri 16,90 | € 291,00 |
| imbarcazioni fino a metri 18,00 | € 325,00 |

Con la sottoscrizione in sede di partecipazione del presente capitolato il partecipante da atto che le tariffe di cui sopra si intendono pienamente remunerative e sostenibili da parte del soggetto partecipante/aggiudicatario e tali da non pregiudicare l'adeguata remunerazione dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di evitare qualsiasi controversia nei confronti dell'utenza servita, nell'applicazione delle sopra elencate tariffe il soggetto aggiudicatario dovrà scrupolosamente rispettare le seguenti definizioni:

- Varo "con traslazione": si intende la movimentazione relativa alla messa in acqua di un'imbarcazione mediante gru, realizzata mediante spostamento (traslazione) della stessa gru con barca sospesa (non è da intendersi varo "con traslazione" la movimentazione realizzata con gru ferma e traslazione/rotazione del solo braccio);
- Alaggio "con traslazione": si intende la movimentazione relativa al sollevamento dall'acqua di una imbarcazione mediante gru, realizzata mediante



spostamento (traslazione) della stessa gru con barca sospesa (non è da intendersi alaggio "con traslazione" la movimentazione realizzata con gru ferma e traslazione/rotazione del solo braccio);

- Varo "senza traslazione": si intende la movimentazione relativa alla messa in acqua di una imbarcazione mediante gru, realizzata senza spostamento (traslazione) della gru con barca sospesa (è da intendersi varo "senza traslazione" la movimentazione realizzata con gru ferma e traslazione/rotazione del solo braccio);

- Alaggio "senza traslazione": si intende la movimentazione relativa al sollevamento dall'acqua di una imbarcazione mediante gru, realizzata senza spostamento (traslazione) della gru con barca sospesa (è da intendersi alaggio "senza traslazione" la movimentazione realizzata con gru ferma e traslazione/rotazione del solo braccio);

Art. 7 - Agevolazioni

Il Concessionario si impegna ad applicare, ai pescatori professionisti iscritti regolarmente al Registro della Capitaneria di Porto con posto barca nel porto di Andora, una riduzione del 50% sulle tariffe di varo e alaggio di cui all'articolo precedente.

Art. 8 - Autorizzazioni

Sarà cura del Concessionario munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione, quali l'autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Inoltre il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalle norme in vigore, in merito alle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti prodotti con obbligo tenuta registri carico e scarico, tenuta contabilità ambientale ai termini della normativa vigente, codici CER per i rifiuti, raccolta separata dei rifiuti prodotti nell'attività industriale e artigianale e ogni altro obbligo connesso, compresi quelli connessi al SISTRI, quando tale sistema sarà reso operativo.

Art. 9 - Personale

Il Concessionario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e degli accordi integrativi vigenti, per le rispettive categorie di lavoratori.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. Il Concessionario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il concessionario.

Art. 10 - Modalità di prestazione del servizio

Tutti i servizi essenziali e non essenziali (questi ultimi se esercitati) di cui all'art. 2 del presente capitolato, potranno essere utilizzati dagli utenti, pubblici e privati, senza preclusione.

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio con le seguenti modalità:



a) Tutti i servizi essenziali e non essenziali (questi ultimi se esercitati) di cui all'art. 2 del presente capitolato devono essere garantiti giornalmente, nei seguenti orari:

- Nel periodo di vigenza dell'ora solare almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
- Nel periodo di vigenza dell'ora legale almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Qualora venisse meno la distinzione fra l'ora solare e quella legale, si farà comunque riferimento alle date nelle quali ad oggi sono applicate l'ora solare e quella legale.

Nei giorni festivi il suddetto orario potrà essere ridotto o ampliato fino al 50%. Le fasce orarie suddette potranno essere modificate per particolari esigenze operative, fatta salva la durata complessiva del servizio giornaliero e previo assenso dell'Amministrazione comunale.

- b) Limitatamente alle attività di varo e alaggio il concessionario deve garantire il tempestivo intervento in caso di emergenza e la reperibilità 24h su 24, tutti i giorni dell'anno e a tal scopo il Concessionario deve comunicare al Comune un numero telefonico sempre reperibile, da mettere a disposizione anche dell'A.m.a. S.r.l. e dell'Autorità Marittima.
- c) Le tariffe praticate devono essere esposte al pubblico su di un cartello;
- d) La riscossione delle tariffe dovrà essere effettuata su appositi bollettari, consegnando la ricevuta all'utente.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Andora una relazione contenente almeno:

- la descrizione e quantificazione delle singole lavorazioni svolte durante l'anno precedente di cui al presente capitolato;
- richieste e/o suggerimenti tecnico-funzionali in merito ad eventuali problematiche con riferimento allo svolgimento del servizio;

Il Concessionario che provvede alle operazioni di alaggio e varo, prima di espletare le proprie operazioni, deve pagare le tariffe vigenti fissate dal Comune di Andora per il periodo di stazionamento in secca.

Art. 11 - Cessione del contratto

Il contratto riferito al presente capitolato non può essere ceduto né tutto né in parte, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice Civile e comunque, anche in tali casi, esclusivamente dopo avere ottenuto il nulla osta alla cessione del contratto da parte del Comune di Andora.

Il cessionario dovrà comunque stipulare con il Comune di Andora un contratto nella forma pubblica amministrativa a sua cura e spese.

Art. 12 - Utenze

Per quanto concerne l'energia elettrica, il Concessionario deve volturare a suo nome l'utenza esistente, mentre con riferimento all'utenza acquedotto dovrà pagare all'A.m.a. S.r.l. la propria quota risultante dalla lettura di apposito misuratore di consumo.

Il Concessionario deve sostenere interamente i costi delle utenze, senza rivalsa alcuna sul Comune.

Art. 13 - Imposte

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

Il Concessionario è tenuto al pagamento di ogni imposta che gli derivi dal detenere l'area oggetto del servizio, senza rivalsa alcuna sul Comune.

Art. 14- Responsabilità e assicurazione

Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone o cose derivanti dall'attività oggetto del presente capitolato, nei confronti del proprio personale, degli utenti o terzi.

Il Concessionario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato nell'esecuzione delle attività per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato ;

Il Concessionario è tenuto a presentare al momento della stipula del contratto una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio derivante dalla gestione dell'area di alaggio e varo ed attività connesse, per danni arrecati a terzi o a loro cose, alle infrastrutture portuali e/o, a causa del verificarsi di eventi accidentali, all'ambiente, nonché per danni derivanti al Comune in conseguenza di quanto sopra. Detta polizza dovrà avere un massimale di almeno € 2.000.000,00 (Duemilioni di Euro) .

L'esistenza di detta polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune di Andora è espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

Art. 15- Obblighi di legge

Il Concessionario è tenuto all'osservanza dei regolamenti comunali vigenti ed emanandi e delle Ordinanze della Capitaneria di Porto vigenti.

Art. 16- Cauzione definitiva

Il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% del valore contrattuale, costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero mediante deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale.

Si precisa che il valore del presente contratto è pari ad € 331.344,87;

L'importo della cauzione è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000 e di un ulteriore 20% in caso di possesso anche della certificazione ambientale della serie UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.



La garanzia cessa di avere effetto solo con atto espresso dell'Amministrazione.

Art. 17 – Penali

Il Comune di Andora sorveglierà e vigilerà, con proprio personale ovvero con personale dell'A.M.A. s.r.l. e attiverà ogni forma di segnalazione affinché la gestione dell'area e delle attività avvenga in conformità al presente documento.

Sono previste penali per inosservanza agli obblighi previsti dal presente capitolato, fatte salve le ipotesi di cause di forza maggiore e/o non imputabili al concessionario.

In particolare sono sanzionabili le seguenti inosservanze:

- a) mancata pulizia e manutenzione ordinaria dell'area di cui all'art. 1 del presente capitolato, inclusa la mancata manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione acque reflue;
- b) mancata rimozione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività svolte, ai sensi della vigente normativa;
- c) realizzazione di attività diverse da quelle indicate all'art. 2 del presente capitolato;
- d) mancata corrispondenza fra le attività eseguite e quelle che il partecipante ha dichiarato in sede di gara di volere eseguire;
- e) mancata esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente capitolato nelle aree preposte individuate nell'articolo 2 medesimo;
- f) mancata adozione delle misure necessarie per evitare la dispersione dei rifiuti e il danneggiamento delle superfici delle aree interessate dalle lavorazioni stesse;
- g) esecuzione di lavori sulle strutture quali, a titolo esemplificativo, sabbiature, osmosi, etc ed ogni attività che possa identificarsi come attività di cantiere ovvero esecuzione di lavori di manutenzione/riparazione di rilievo sulle unità alate ovvero a secco;
- h) errata applicazione dei criteri/definizioni relativi alle tariffe di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- i) aumento delle tariffe fisse e invariabili per tutta la durata del contratto di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- j) mancata applicazione ai pescatori professionisti iscritti regolarmente al Registro della Capitaneria di Porto con posto barca nel porto di Andora, della riduzione sulle tariffe di varo e alaggio di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- k) esecuzione di lavorazioni di durata superiore a giorni 15 (quindici), computati dalla data di alaggio fino alla data in cui l'imbarcazione lascia la zona lavori;
- l) gestione del servizio con orari diversi da quelli indicati all'art. 10 comma a) del presente capitolato;
- m) mancato tempestivo intervento in caso di emergenza, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e mancanza di funzionalità del numero telefonico sempre reperibile, di cui all'art. 10 comma b) del presente capitolato;
- n) mancata esposizione al pubblico mediante cartello riportante le tariffe praticate, in accordo con l'art. 10 comma c) del presente capitolato;
- o) mancata trasmissione al Comune entro il 15 febbraio di ogni anno della relazione di cui all'art. 10 del presente capitolato;
- p) riconsegna, al termine del periodo contrattuale, della struttura in stato di manutenzione non perfetto, in relazione a quanto consegnato con il verbale di consegna cui all'art. 3 del presente capitolato;



A tale riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita:

- nella misura di € 500,00 (€ cinquecento/00) per le inosservanze di cui ai sopra elencati punti da a) a j); l'inosservanza di cui al punto p) prevede la rivalsa delle spese sostenute dall'ente appaltante nei confronti dell'impresa concessionaria per il ripristino dello stato di perfetta manutenzione dei luoghi;
- nella misura di € 100,00 (€ cento/00) per le inosservanze di cui ai sopra elencati punti da k) a o).

Per ogni altra inosservanza non espressamente citata nel presente articolo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura da un minimo di € 100,00 (€ cento/00) ad un massimo di € 500,00 (€ cinquecento/00) ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, senza oneri per interessi, per ogni violazione accertata, fino al massimo consentito dalla vigente normativa in materia, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione Comunale il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del Concessionario.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà –previa contestazione scritta a cui il concessionario potrà replicare entro 5 gg. lavorativi mediante escussione parziale della cauzione definitiva di cui all'art. 16. Il Concessionario è tenuto a ricostituire per intero detta cauzione definitiva.

Il Comune di Andora è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine ad azioni e/o danni che possono derivare a causa delle attività oggetto del presente capitolato. La responsabilità è posta a carico del Concessionario del servizio di area e alaggio.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

Il Comune di Andora considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per il concessionario quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione incendi nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dai regolamenti/ordinanze dell'Ufficio Demanio del Comune di Andora e dell'Autorità Marittima.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/2008 e ss.mm.ii. il Comune di Andora ha predisposto e ha messo a disposizione del concessionario la seguente documentazione:

- Relazione relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale dell'impresa appaltatrice con l'indicazione delle misure di prevenzione adottate (rischi ambientali);
 - Relazione illustrante le misure di emergenza adottate nei luoghi ove opererà il personale dell'impresa appaltatrice (piano di emergenza ed evacuazione);
- Entrambe le suddette relazioni saranno allegate al DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.L. 81/2008 e ss.mm.ii. anch'esso messo a disposizione del concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare,



mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» specifico per l'oggetto dell'appalto.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Concessionario di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Il Concessionario assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Concessionario, restandone sollevato il Comune di Andora indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. Il Concessionario rimane obbligato ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti presenti nell'area oggetto della concessione, come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (a titolo esemplificativo: verifica periodica impianto di messa a terra, verifica impianti elettrici).

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

Per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, le parti s'impegnano ad affrontare l'intera questione nelle opportune sedi, escludendo la competenza arbitrale. Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Foro competente sarà quello di Savona.

Art. 20 - Clausola ambientale

Il Comune di Andora è in possesso di certificazione ambientale della serie ISO 14000 e persegue una politica di tutela dell'ambiente.

La ditta appaltatrice si impegna a uniformare la sua attività a principi di tutela ambientale e garantisce che l'attività si svolga secondo le regole di salvaguardia dell'ecosistema. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare l'osservanza della presente clausola, in particolare è considerato grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 lettera b), il verificarsi di comportamenti lesivi dell'ecosistema quali mancato rispetto delle disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti anche speciali e degli obblighi ad essi connessi.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Andora una relazione contenente almeno:

- la descrizione delle attività in favore della tutela ambientale a garanzia dello svolgimento della salvaguardia dell'ecosistema;

Il contenuto e/o le modalità di presentazione di detta relazione potrà essere modificata su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

Il concessionario oltre a tutte le norme specificate nel presente capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge ed i Regolamenti in vigore nonché quelli che dovessero essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari del Comune e le ordinanze della Capitaneria di porto, con particolare riferimento a quelle riguardanti il settore del demanio marittimo e di carattere igienico-ambientale. Ai fini del trattamento economico del personale impiegato nel servizio si dovrà assicurare la piena osservanza del C.C.N.L. del settore.

L'impresa appaltatrice si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi. In particolare deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ogni informazione utile al riguardo può essere acquisita presso gli uffici delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e presso gli Ispettorati del Lavoro.

Il concessionario si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le norme e le leggi relative ai servizi appaltati che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante l'appalto, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni ovvero gli ordini di servizio che di volta in volta fossero emanati per iscritto dal Comune. In particolare il concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.M. 17.12.2009 e ss.mm.ii relative all'istituzione del SISTRI, quando tale sistema sarà reso operativo.

Art. 22- Clausola risolutiva.

Il contratto di cui al presente capitolato si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) Scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura concorsuale del concessionario;
- b) grave inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare in caso vengano contestate per due volte le seguenti inadempienze:
 - realizzazione di attività diverse da quelle indicate all'art. 2 del presente capitolato;
 - mancata corrispondenza fra le attività eseguite e quelle che il partecipante ha dichiarato in sede di gara di volere eseguire;
 - aumento delle tariffe fisse e invariabili per tutta la durata del contratto di cui all'art. 6 del presente capitolato;
 - mancata applicazione ai pescatori professionisti iscritti regolarmente al Registro della Capitaneria di Porto con posto barca nel porto di Andora, della riduzione sulle tariffe di varo e alaggio di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- c) mancata ricostituzione della cauzione definitiva in caso di escussione parziale della stessa per applicazione di una penale;
- d) cessione del contratto non autorizzata;
- e) interruzione di pubblico servizio che non sia stata concordata con il Comune e che non dipenda da motivi oggettivi non imputabili al concessionario, che possono causare danno agli utenti.



- f) Gravi e/o reiterate, almeno tre nell'arco di 12 mesi, violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti ed il loro conseguente normale esercizio.
- g) Subappalto/subaffidamento/subconcessione di una o più attività di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- h) subaffitto delle aree di lavorazione di cui all'art. 1 del presente capitolato, o parti di esse;
- i) mancato pagamento del canone entro i termini previsti nel presente documento;
- j) il Comune di Andora si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora intervenisse una nuova assegnazione a seguito dell'approvazione della modifica del PUO del porto, con preavviso, tramite raccomandata AR almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), e alla lettera j), il Comune dovrà comunicare al concessionario un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto, con escussione della cauzione prestata a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali ai sensi del presente capitolato.

Nel caso di cui alla sopra richiamato comma 1 lettera j), sarà applicata una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto al termine predetto, pari all'1 per mille del valore del contratto, mediante escussione della cauzione.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a seguito dei danni causati con dolo e/o colpa dalla condotta del Concessionario

Art. 23 - Oneri fiscali e spese

Tutte le spese inerenti ed incombenti il presente appalto sono a carico del Concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 24 - Disposizioni generali

Per quanto non prescritto dal presente Capitolato, si fa rinvio ai documenti di espletamento della suddetta gara, al contratto da stipularsi, nonché alla normativa vigente in materia.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per quanto possa derivare al Concessionario e/o a terzi dal presente contratto.

Il Geom :Ufficio SS.TT.
Geom. Marco Puppo

ALLEGATI:

Comune certificato:



Via Cavour, 94 - C.A.P.: 17051 - Tel.: 0182 / 68.111 - Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediandora.it - sito internet: www.comune.andora.sv.it

PLANIMETRIE SUB LETTERA A) E SUB LETTERA B)

Comune certificato:



Via Cavour, 94 - C.A.P.: 17051 - Tel.: 0182 / 68.111 - Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediandora.it - sito internet: www.comune.andora.sv.it

